


*Ordine degli Avvocati
di Ascoli Piceno*



**PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI
DEL TRIBUNALE
DI ASCOLI PICENO**

Tra il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno Dr. Carlo Tatzozzi, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno Dr. Michele Renzo ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ascoli Piceno Avv. Francesco Marozzi è stato sottoscritto in data 25 gennaio 2011 il seguente protocollo d'intesa per le udienze penali che entrerà in vigore nel nostro Tribunale a far data dal 30 marzo 2011.

Il Consiglio dell'Ordine cura la presente pubblicazione allo scopo di diffonderne la più ampia conoscenza tra tutti gli interessati costituendo il Protocollo un prezioso strumento di miglioramento del lavoro per tutti gli addetti e per la stessa utenza.

**1) UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE:
REGOLE GENERALI, COMUNI PER IL TRIBUNALE
SIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA CHE
COLLEGIALE**

- 1.1 Per ogni processo è tenuta un'udienza di prima comparizione (normalmente alle ore 9,00) nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si depositano le prove documentali, si tratta l'ammissione delle prove, si determina il numero delle udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove e si fissa, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti e il Tribunale si impegnano ad osservare rigorosamente con lealtà ed in spirito di collaborazione. In sede collegiale possono essere assunti, se del caso, alcuni testi.
- 1.2. A tal fine i difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza a tale udienza o designano un sostituto processuale che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze. Il Giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula dell'udienza e nella bacheca della cancelleria della sezione entro le ore 10,00 del giorno precedente l'udienza. Il ruolo non contiene i nomi delle persone offese o dei testimoni.
- 1.3. L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei giudizi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari) e salvo quanto previsto nel successivo art. 6, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della

risarcimento del danno. Se dovesse essere necessaria la sua audizione come teste, le sarà recapitata una nuova distinta citazione, e in tal caso avrà l'obbligo di presentarsi a testimoniare".

La persona offesa, qualora, nonostante l'avviso di cui sopra, si presenti all'udienza di prima comparizione, è in ogni caso escussa se detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne o se provenga da provincia diversa da quella di Ascoli Piceno. Parimenti è escussa quando l'imputato è detenuto. Viene altresì sentita quando il Giudice ritiene che gli interessi della parte civile costituita possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio. In tale ultimo caso, il Giudice di regola assume la testimonianza della persona offesa dopo la trattazione di tutti gli altri procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria. Resta ferma, in sede collegiale, la possibilità prevista al punto 1.1.

1.8. I processi sono sempre rinviati dal Giudice con indicazione d'orari differenziati per 3 fasce. h. 9,00, h.11,30, h. 15,00. In sede collegiale le fasce orarie sono fissate alle ore 9,00; 9,30; 10,00; 11,30; 15,00. Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui sopra, nonchè della prevedibile durata complessiva dell'udienza secondo i criteri indicati al precedente punto 1.1.

L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato. Il rinvio di un giudizio senza l'indicazione dell'ora, si intende fatto per le ore 9,00.

Nel rinviare i giudizi per l'istruttoria, il Giudice monocratico riserva le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattina per i dibattimenti di durata preferibilmente più lunga. Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa

pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonchè alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove e che non si presentino di particolare complessità. Resta fermo quanto previsto al punto 1.1.

1.4. In tale udienza, di regola, non si assumono prove, nè si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti private non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici e il giudice non ne autorizza la citazione.

1.5. Nei procedimenti dinanzi al Collegio, il P.M. cita comunque per la prima udienza gli agenti e gli ufficiali di P.G., nonchè i consulenti tecnici che siano inseriti nella propria lista.

1.6. Il Giudice, ove in prima comparizione abbia comunque la presenza di testimoni, periti e consulenti tecnici, sull'accordo delle parti pubbliche e private, potrà procedere all'istruttoria; questa di regola si svolgerà dopo la trattazione di tutti gli altri giudizi di prima comparizione.

1.6. I testimoni debbono attendere in una apposita stanza che dovrà essere individuata e predisposta dal Presidente del Tribunale in modo da evitare contatti tra i testi che hanno già deposto e quelli che devono ancora deporre.

I testimoni vengono fatti accomodare in aula, in luogo agevolmente visibile da tutte le parti del processo e si garantisce loro la disponibilità di un comodo piano d'appoggio dinanzi alla seduta, in modo da poter facilmente consultare documentazione ed atti.

1.7. Il P.M. e il G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio e ai decreti che dispongono il giudizio il seguente avviso: **"la persona offesa non ha obbligo di comparire ed è citata al solo fine di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il**

l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, non nella prima fascia oraria.

Nel fissare la data di rinvio, il Giudice terrà altresì conto dell'opportunità di garantire, segnatamente nei processi di maggiore rilevanza, la presenza del medesimo Sostituto Procuratore della Repubblica in tutte le udienze.

1.9. Il Procuratore della Repubblica farà tutto quanto possibile per assicurare che, segnatamente nei processi più rilevanti, l'ufficio del P.M. sia rappresentato dalla medesima persona fisica per tutto il processo. I P.M., nel caso di procedimenti in cui sia necessaria la nomina di un interprete, specialmente nei casi di giudizio direttissimo, dovranno preventivamente segnalare al Giudice o al Collegio siffatta esigenza.

2) I CRITERI DI PRIORITA' NELL'AMBITO DELLE SINGOLE FASCE

Nell'ambito delle singole fasce, in ogni modo nell'effettiva trattazione, il Giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

2.1. Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all'ordine dei processi fissato nel ruolo, il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o allattamento,

ultrasettantenni o provenienti da provincia diversa da quella di Ascoli Piceno.

Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all'ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo al giudicante.

2.2. Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, esauriti i giudizi di cui al precedente comma e in deroga dall'ordine indicato nel ruolo, il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi in cui intervenga remissione (e relativa accettazione) di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, istanza di giudizio abbreviato, sempre che essa determini la celebrazione del processo con lo stesso rito per tutti gli imputati.

In tale ultimo caso, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito abbreviato, il Giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza, oppure, sentiti il Pubblico Ministero, il difensore e il cancelliere, la differisce nell'ambito della medesima giornata ma all'esito della trattazione.

Allo stesso modo, saranno trattati con precedenza, anche in deroga all'ordine del ruolo, le istanze di patteggiamento il cui accoglimento determini la definizione del processo relativamente a tutti gli imputati, e sempre che l'istanza sia documentata per iscritto e corredata del consenso scritto del Pubblico Ministero. I difensori e la Procura della Repubblica si impegnano, compatibilmente con le determinazioni dell'imputato, a concordare le istanze di patteggiamento fuori dell'udienza e prima di essa.

2.3. Nell'udienza, il Giudice esauriti i criteri di cui ai commi precedenti, anticipa all'interno della stessa fascia oraria o posticipa un giudizio in ragione di documentati e concomitanti impegni dei difensori.

Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso temperato con le esigenze del Pubblico Ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è chiesta l'anticipazione o il differimento.

3) UDIENZE CON IMPUTATO DETENUTO

Nella gestione dell'udienza, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula.

In aula, il detenuto attende la chiamata del suo processo libero nella persona. Ove siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza.

4) LA PRESENZA DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine, senza eccezioni, il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma C.P.P. che, senza addurre giustificazioni non si presenti in udienza.

5) SUL COMPORTEMENTO IN UDIENZA

I Pubblici Ministeri, i difensori, gli assistenti d'udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga. P.M., difensori e parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti a rito camerale. Nel corso dell'udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero e i difensori evitano di conferire separatamente con il Giudice. Se lo fanno,

assicurano la partecipazione al colloquio di tutti gli interessati all'argomento che ne è oggetto.

L'Ufficio del P.M. deve essere costantemente rappresentato in aula. Il pubblico ministero che abbia necessità di assentarsi - ad es. nel corso della discussione o della camera di consiglio - deve farsi sostituire da altro rappresentante dell'ufficio, per garantire la disciplina dell'udienza ex art. 470 C.P.

Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. E' vietato l'uso dei telefonini cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.

6) LA COMUNICAZIONE DEI RINVII

6.1. Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo fin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile i difensori ed il Pubblico Ministero a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

6.2. All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi; il Giudice invita i testimoni presenti ad attendere fuori dall'aula; i testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

6.3. Ove, per inderogabili esigenze d'ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la cancelleria esporrà avviso nella cancelleria stessa e ne darà comunicazione alla segreteria della Procura della Repubblica, nonchè alla segreteria del Consiglio dell'Ordine affinché quest'ultime avvertano gli iscritti. Le parti si impegnano a partecipare comunque

all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

6.4. I difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento suscettibile di comportare il rinvio o il differimento dell'udienza appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche al P.M. e alle altre parti interessate al medesimo procedimento. In ogni caso le parti private si impegnano a partecipare all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio. Allo stesso modo il difensore di fiducia comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto onere: in tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla cancelleria del Giudice.

7) ESTENSIONE ALL'UDIENZA GUP

7.1. All'udienza GUP si applicano le disposizioni dinanzi indicate compatibilmente con le caratteristiche peculiari dell'udienza in questione, stabilendosi un orario orientativo nel decreto di fissazione (dalle ore 9,00 alle 12,00) per i proc. pen. ordinari e di verosimile non complessa trattazione ed un orario, invece, ben preciso (dalle ore 12,00 in poi) per i proc. pen. complessi, potendo, comunque, l'ordine di trattazione subire variazioni per sopravvenienze concernenti imputati detenuti ovvero procedimenti o processi con carattere d'urgenza.

8) UDIENZA PRELIMINARE E UDIENZA DI CONVALIDA : regole specifiche

8.1. All'udienza preliminare si applicano, qualora compatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale. La trattazione di ciascun procedimento sarà fissata con un intervallo minimo tra l'una e l'altra di almeno 15 minuti.

8.2. Il difensore deposita almeno due giorni prima dell'udienza preliminare la richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato rappresentando, ove necessario, l'opportunità che la discussione sia rinviata a data successiva; il Giudice comunicherà al difensore la data dell'eventuale rinvio per la discussione.

I difensori e la Procura della Repubblica si impegnano, compatibilmente con le determinazioni dell'imputato, a concordare le istanze di patteggiamento fuori dell'udienza e prima di essa.

Il G.U.P. inserisce in calce agli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare il seguente avviso: **"la persona offesa non ha l'obbligo di comparire e viene avvertita dell'udienza solo per consentirle di assistervi qualora lo voglia, se lo ritiene, di costituirsi parte civile, previa nomina di un difensore, per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Se dovesse essere necessaria la sua audizione come teste, le sarà recapitata una nuova e distinta citazione."**

8.3. L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla cancelleria della sezione dibattimentale e il fascicolo del Pubblico Ministero alla segreteria del Sostituto Procuratore almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparazione. Questo termine è necessario anche per i procedimenti a citazione diretta.

8.4. Nella formazione del fascicolo per il dibattimento il GUP osserva scrupolosamente le prescrizioni di cui all' art. 431 c.p.p. e cura la costituzione di un apposito fascicolo, da inserire nel fascicolo del Pubblico Ministero, contenente le notificazioni eseguite per l'udienza preliminare. Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina per l'interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: **"la persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo, è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni o il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire."**

8.5. I difensori iscritti alle liste di difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida. Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o d'ufficio o del suo eventuale sostituto, il GIP ne dà atto nel verbale d'udienza, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

Il GIP segnala altresì al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore d'ufficio che sia rimasto telefonicamente non reperibile per un tempo apprezzabile e non giustificato.

9) COMMISSIONE PROTOCOLLO

Per la verifica della funzionalità del protocollo e le eventuali proposte di modifica è istituita presso il Tribunale una commissione permanente tra magistrati ed avvocati, composta da un Magistrato del Tribunale, uno dell'Ufficio del GIP e del GUP, uno della Procura della Repubblica, nominati rispettivamente da ciascun ufficio e da due avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente protocollo entra in vigore a partire dal 30 marzo 2011 e vi sono soggetti tutti gli atti e i comportamenti adottati e tenuti successivamente a tale data.